

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7031 Anno 2020

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 12/03/2020

ORDINANZA

sul ricorso 29774 - 2018 R.G. proposto da:

PIMPOLARI FEDERICO - c.f. PMPFRC72L23H501H - PIMPOLARI FRANCESCA -
c.f. PMPFNC71M64H501M - CASAGRANDE VALERIA MARIA (*quale erede di
Fabrizio Pimpolari*), elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c.,
in Orte Scalo, alla via del Lavatoio, presso lo studio dell'avvocato Angelo Giuliani
che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali in calce al ricorso.


RICORRENTI

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE

avverso il decreto della corte d'appello di Perugia dei 6.11.2017/6.4.2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 1 ottobre 2019 dal
consigliere dott. Luigi Abete,

 1

9083
JR



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto dei 6.11.2017/6.4.2018 la corte d'appello di Perugia, in accoglimento del ricorso *ex lege* n. 89/2001 proposto da Federico Pimpolari, Francesca Pimpolari, Fabrizio Pimpolari e Sergio Pimpolari, condannava il Ministero della Giustizia a pagare a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio "presupposto", la somma di euro 2.500,00, oltre interessi; condannava il Ministero della Giustizia a pagare all'avvocato Angelo Giuliani, difensore anticipatorio dei ricorrenti, le spese di lite, liquidate in euro 405,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.


2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso Federico Pimpolari, Francesca Pimpolari e Valeria Maria Casagrande (*quale erede di Fabrizio Pimpolari*); ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine - con distrazione - alle spese.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

3. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso *ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.*; il presidente ai sensi dell'art. 380 *bis*, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

4. Con l'**unico motivo** i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ., dell'art. 91 cod. proc. civ., degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014 nonché della tabella n. 12 allegata al d.m.

Deducono che la corte di Perugia, in rapporto al *quantum* - euro 2.500,00 - dell'indennizzo accordato e dunque allo scaglione di riferimento (*euro 1.100,01 - euro 5.200,00*), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.

 2



Deducono che il compenso liquidato – euro 405,00 – non è adeguato al decoro professionale.

5. Si dà atto **previamente** che il ricorso a questa Corte non è stato proposto da Sergio Pimpolari, ricorrente, unitamente a Federico, Francesca e Fabrizio Pimpolari, innanzi alla corte d'appello di Perugia.


Nondimeno la circostanza alla stregua dei seguenti rilievi non ha valenza.

6. L'obbligazione all'indennizzo dovuto a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo insorge autonomamente per ciascuna parte del giudizio ("*presupposto*") e dunque, nel giudizio di equa riparazione, non si dà eventualmente luogo a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo.

Cosicché i molteplici rapporti processuali eventualmente instauratisi conservano la loro autonomia.

7. Soccorre pertanto l'insegnamento di questa Corte secondo cui la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. non ha la stessa natura della notificazione prevista dal precedente art. 331 cod. proc. civ., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una *vocatio in ius* per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una *litis denuntiatio* allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale (*cf. Cass. 6.6.1983, n. 3858*).

Cosicché, in caso di omissione dell'indicata notificazione (*sia stata o meno essa ordinata dal giudice*), si produce l'unico effetto per cui il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza (*onde la sentenza non può essere utilmente emessa*) fino

 3



alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. e la sentenza d'appello, ove non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, in relazione a cause scindibili, è annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 cod. proc. civ. non produce alcun effetto (*cfr. Cass. 6.6.1983, n. 3858; Cass. sez. lav. 15.4.2013, n. 9080*).

8. Nel solco del riferito insegnamento si rimarca, nel caso di specie, che il termine "lungo" per la proposizione, da parte di Sergio Pimpolari, del ricorso a questa Corte di legittimità avverso il decreto dei 6.11.2017/6.4.2018 della corte d'appello di Perugia era già alla data - 1.10.2019 - dell'adunanza camerale ampiamente decorso.


Cosicché per nulla si prospetta la necessità di ordinare ex art. 332 cod. proc. civ. la notificazione allo stesso Sergio Pimpolari del ricorso a questa Corte.

9. Il ricorso è fondato e va accolto.

10. Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui all'art. 4, 1° co., del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 - giudizi innanzi alla corte d'appello - delle tabelle allegate al medesimo d.m. n. 55/2014 (*non si applica al caso de quo, ratione temporis, il d.m. 8.3.2018, n. 37, in G.U. n. 96 del 26.4.2018*).

Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014 ed in rapporto alla scaglione di riferimento (*euro 1.100,01 - euro 5.200,00*), i minimi si specificano come segue: fase di studio euro 255,00, fase introduttiva euro 255,00, fase istruttoria euro 283,50, fase decisionale euro 405,00.

Quindi i "minimi" sono pari ad euro 1.198,50. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di euro 405,00.

 4



11. In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia dei 6.11.2017/6.4.2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice di rinvio valuterà l'applicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art. 4, 2° co., del d.m. n. 55/2014.

12. Al di là del buon esito del ricorso, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione *ex lege* n. 89/2001, sicché è inapplicabile l'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte di appello di Perugia n. 1055 dei 6.11.2017/6.4.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2019.